

REGIONE TOSCANA



PROVINCIA FIRENZE



COMUNE PELAGO

PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO RELATIVO
ALL'AMBITO A
PROGETTAZIONE UNITARIA DENOMINATO
"1D2 Ex ITALCEMENTI"

-- Via Aretina - - Loc. San Francesco

RICHIESTA INTEGRAZIONI

PROPONENTE ANCONA REAL ESTATE SrL Via Del Tramarino, n.9 52100 Arezzo

GRUPPO DI LAVORO



ARCH. ROBERTO MARIOTTINI



ASPETTI STRUTTURALI E GEOTECNICI ING. MARCO CASI



<u>ASPETTI GEOLOGICI — IDRAULICI — SISMICI</u> GEOL. FRANCO BULGARELLI

ASPETTI AMBIENTALI

GEOL. FRANCO BULGARELLI PIND ALESSANDRO GHIANDAI

ASPETTI FORESTALI

DOTT. FEDERICO CAPPELLI

COLLABORATORI

ARCH. FRANCESCA FIORENTINO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. FABIO CARLI

TAVOLA

12\_ARCH

<u>ELABORATO</u>

RELAZIONE FORESTALE

SCALA GRAFICA

DATA

VARIE

Febbraio 2024

Il presente elaborato è di proprietà della società ANCONA REAL ESTATE SrL e non può essere riprodotto e/o trasmesso a terzi, anche in modo parziale, senza autorizzazione scritta da parte della stessa.



Largo San Biagio, 73 51100 Pistoia (PT) Cf / partita IVA 01577180472

# **PARERE**

# avente per oggetto la presenza di area boscata

ai sensi dell'art. 3 della L.R. 39/2000 e degli artt. 2 e 3 del DPGR 48/R/2003

**Ubicazione:** Area ex-Italcementi - Comune di Pelago (FI)

Richiedente: ANCONA REAL ESTATE Srl

Via del Tramarino, 9 52100 Arezzo AR

Il tecnico: Dott. For. Federico Cappelli

Il sottoscritto dott. for. Federico Cappelli, professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Pistoia al n. 97 e studio in Pistoia, Largo San Biagio 73, su incarico della società **Ancona Real Estate srl**, sulla base della documentazione e delle informazioni fornite nonché del sopralluogo congiunto con i tecnici della suddetta società (Geom. Giuseppe Mulinacci e Arch. Roberto Mariottini) effettuato in data 29 dicembre 2022, riporta quanto segue.

#### 1. Premessa

La società Ancona Real Estate srl, proprietaria dell'intera area ex-Italcementi ubicata in Comune di Pelago, ha in progetto un importante intervento di ristrutturazione urbanistica che ha in previsione la realizzazione di un nuovo centro commerciale anche attraverso profondi lavori di riqualificazione ambientale e, soprattutto, delle nuove aree a verde a dotazione dell'area anche in funzione dell'implementazione degli standard urbanistici.

In tal senso, oggetto del presente incarico, è formulare un parere per valutare se la vegetazione presente lungo i confini est e sud tra l'area ex-Italcementi e i due rami ferroviari (e cioè tra la tratta "Pontassieve-Borgo San Lorenzo" ad est e la tratta "Firenze-Roma" a sud) possa essere considerata o meno "area boscata" ai sensi delle vigenti norme regionali in materia e, di conseguenza, anche all'interno del vincolo paesaggistico previsto per legge per le aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004.

#### 2. Descrizione dell'area

La realizzazione della cementeria ex-Italcementi risale al 1910 e, dopo un breve periodo di gestione a partire dal 2012 da parte della società Colacem, è stata definitivamente dismessa nel marzo del 2014. L'area in esame (come visibile anche dall'interpretazione delle foto aeree storiche disponibili sul sito Geoscopio della Regione Toscana dal 1954 in poi e qui allegate per opportuna completezza), oltre alle ampie superfici destinate ai fabbricati, ai piazzali di lavorazione e stoccaggio dei materiali ed alla viabilità interna, era dotata anche di aree a verde (oggi in stato di incuria dovuto ai mancati lavori di manutenzione di sfalcio, potatura etc.) a servizio e mitigazione dei fabbricati esistenti, e presenti sia all'interno del comprensorio industriale, sia lungo i confini con le due tratte ferroviarie sopra citate ed oggi caratterizzate dalla presenza di vegetazione anche di natura forestale (*Cupressus sempervirens*, *Pinus spp, Quercus spp, Robinia pseudoacacia, Populus spp* etc.) e da vegetazione invasiva priva di rilevanza forestale quali rovi, pruni, piante rampicanti etc., come meglio visibile anche dalla documentazione fotografica allegata.

# 3. Riferimenti normativi

Le norme di riferimento utili ai fini della definizione di 'area boscata' (o meno) sono l'art. 3 della L.R. 39/2000 e s.m.i. (Legge Forestale della Toscana) e gli artt. 2 e 3 del D.P.G.R. 48/R/2003 e s.m.i. (Regolamento Forestale della Toscana), di seguito riportati integralmente.

In particolare l'art. 3 del DPGR 48/R/2003, sul quale torneremo più avanti ai fini del presente parere, definisce nello specifico le caratteristiche delle aree che "non sono considerate bosco".

# Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 - Legge Forestale della Toscana

Art. 3 Definizioni

- 1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. (19)
- 2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.
- 3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.
- 4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.
- 5. Non sono considerati bosco:
  - a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;
  - b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
  - c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.
- 6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell'allegato A.
- 7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A.
- 8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.
- 9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all' articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all' articolo 66, costituiscono l'area d'interesse forestale, di seguito indicata come area forestale.

# Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R - Regolamento Forestale della Toscana

Art. 2 Aree boscate

- 1. Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco di cui all' articolo 3, comma 4 della legge forestale, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densità o la copertura di cui all'articolo 3, comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40 per cento.
- 2. Ai sensi dell' articolo 3, comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri.
- 3. Le infrastrutture ed arec che non interrompono la continuità della vegetazione forestale, di cui al comma 2, sono anch'esse soggette ai vincoli di cui all' articolo 37 della legge forestale ed alle autorizzazioni di cui all' articolo 42, comma 1 della legge stessa. Le suddette infrastrutture ed arec conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite, in conformità alla legge forestale ed al presente regolamento, le normali attività colturali o di uso e manutenzione.
- 4. Le aree boscate che ai sensi della pianificazione urbanistica sono utilizzate anche per destinazioni diverse da quella forestale, quali i campeggi e i parcheggi, fermi restando la loro destinazione e i vincoli esistenti sull'area, sono utilizzate in conformità alle norme indicate dai vigenti strumenti urbanistici.
- 5. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all' articolo 3, comma 1 della legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell' articolo 3, comma 5 della legge forestale o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri.
- 6. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40 per cento da quella avente copertura inferiore. Qualora il suddetto limite non sia facilmente riscontrabile con analisi visiva, si procede alla valutazione del diverso grado di copertura per fasce di profondità pari a 20 metri.

#### Art. 3

Caratteristiche delle aree di cui all' articolo 3, comma 5 della legge forestale

- 1. Le aree di cui articolo 3, comma 5 della legge forestale sono così definite:
- a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;
- b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - 1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;
- 2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;
- 3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative;
- c) "orti botanici": le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;
- d) "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di quindici anni;
- e) "impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
  - 1) costituiti con le procedure di cui all'articolo 54;
- 2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale;
  - 3) i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale. (63)
- f) "formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali insediatesi da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono o successivamente allo stesso.
- 1 bis. Il proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di cui all'articolo 3, comma 5 della legge forestale, assoggettandoli alla relativa disciplina, previa dichiarazione all'ente competente. (64)

## 4. Considerazioni in merito alla definizione di 'area boscata'

Prima di passare alla disamina del presente paragrafo è opportuno precisare che la delimitazione di un'area boscata viene effettuata, come detto, esclusivamente sulla base della situazione vegetazionale, di indirizzo colturale e di destinazione urbanistica realmente presente sui luoghi oggetto d'indagine e, comunque, seguendo le procedure codificate negli articoli di legge riportati al paragrafo precedente.

In tal senso, pertanto, anche la cartografia tecnica allegata al Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT) della Regione Toscana relativa alle aree coperte da boschi ha una valore meramente ricognitivo, così come precisato nel relativo Allegato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice", che, al paragrafo "8.4 - Metodologia di acquisizione", che testualmente recita: "La rappresentazione cartografica ricognitiva dei territori coperti da foreste e da boschi, come definiti dalla normativa vigente, è effettuata mediante la carta dell'Uso del Suolo 2010 scala 1:10.000. Il Regolamento Forestale della Toscana (d.p.g.r. 48/R/2003, articolo 2) fornisce le seguenti condizioni per l'individuazione delle aree assimilabili a bosco, di cui all'art. 3 comma 4 della Legge forestale regionale".

Dalla lettura di quanto sopra si evince pertanto chiaramente che la cartografia relativa alle boscate allegata al PIT è:

- ricognitiva (ha "solo" finalità di inquadramento generale);
- utilizza, come base cartografica, quella dell'Uso del Suolo del 2010 (quindi decisamente non recente, salvo aggiornamenti);
- > che tale cartografia, essendo redatta in scala 1:10.000 (dove 1 cm misurato sulla carta corrisponde a ben 100 metri nella realtà), non è a sua volta utile per verifiche puntuali.

Lo stesso PIT precisa inoltre che le metodologie necessarie per l'individuazione puntuale delle aree boscate sono esclusivamente quelle codificate nella Legge e nel Regolamento forestali della Toscana.

Tali puntualizzazioni sono ovviamente dirimenti perché significa che la presenza o meno del bosco e quindi anche del vincolo paesaggistico previsto per legge per le aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g ) del D.Lgs. 42/2004, si concretizza (e quindi produce i suoi effetti) solo in presenza effettiva di superfici forestali così come individuate e codificate dalla L.R. 39/2000 e dal DPGR 48/R/2003 e non sulla base di quanto, lo si ricorda nuovamente, riportato in via assolutamente ricognitiva sulla relativa cartografia del PIT o, più in generale, sulle cartografie utilizzate come supporto conoscitivo degli altri strumenti di pianificazione territoriale (ad es. R.U., P.S., P.T.C. etc.).

Ciò doverosamente premesso e precisato, in base al combinato disposto dell'art. 3, comma 5 della L.R. 39/2000 e dell'art. 3, comma 1, lettera b) del DPGR 48/R/2003, non sono considerate bosco le aree destinate a "giardini" e cioè, più nel dettaglio:

"le <u>aree a verde di pertinenza di edifici esistenti</u> su cui sia <u>presente anche vegetazione forestale</u> ed aventi <u>almeno</u> <u>una</u> delle seguenti caratteristiche:

#### 1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

- 2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati;
- 3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative".

Non concorrono, infine, alla determinazione del perimetro del bosco, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPGR 48/R/2003 "le piante che risultano escluse dai boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge forestale (cioè quelle presenti nei giardini, ancorché forestali ndr) o che facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri".

Sulla base di quanto sopra riportato si evince pertanto che:

- a) Il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Pelago Tavola 1 "Carta della Fattibilità San Francesco e Stentatoio" del gennaio 2014 aggiornamento marzo, classifica l'area in esame tra le **Zone Omogenee "D2 artigianali e industriali"** ai sensi dell'art. 66 delle NTA, i cui confini coincidono a loro volta con la quasi totalità della particella catastale 177 del foglio di mappa 22, di qualità D/7 (e cioè, fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), come si evince anche dalla visura catastale allegata.
- b) Le aree a verde oggetto d'indagine **ricadono interamente all'interno della perimetrazione della zona urbanistica sopra richiamata** e cioè all'interno della Zona Omogenea "D2 artigianali e industriali".
- c) Le aree a verde ed in particolare le fasce di vegetazione a confine con le tratte ferroviarie presenti ad est ("Pontassieve-Borgo San Lorenzo") e a sud ("Firenze-Roma"), dall'interpretazione delle foto aeree storiche **risultano essere presenti** all'interno dell'area ex-Italcementi quantomeno a partire dal 1954.
- d) La vegetazione presente è costituita sia da specie di interesse forestale come richiamate al paragrafo 2, sia da vegetazione invasiva erbacea priva di rilevanza.

#### Conclusioni

Sulla base di tutto quanto sopra esposto pertanto, visti lo stato attuale dei luoghi e, in particolare, la destinazione urbanistica industriale dell'area in esame, a parere dello scrivente, le aree a verde presenti all'interno della perimetrazione della zona urbanistica industriale dell'area ex-Italcementi (come detto costituita dalla quasi totalità della particella 177 del foglio di mappa 22 del Comune di Pelago) ed in particolare di quelle ubicate lungo i confini est e sud con le tratte ferroviarie "Pontassieve-Borgo San Lorenzo" e "Firenze-Roma", presentano le caratteristiche di legge, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 5 della L.R. 39/2000 e dell'art. 3, comma 1, lettera b) del DPGR 48/R/2003, per poter essere escluse dalla definizione di "area boscata", in quanto aree a verde a servizio di edifici esistenti poste in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola e, conseguentemente, escluse anche dal vincolo paesaggistico previsto per legge per le aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, il tutto come meglio evidenziato nella documentazione cartografica e fotografica allegata.

Pistoia, 9 gennaio 2023

Dott, For. Federico Cappelli

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Punti di ripresa



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Direzione Provinciale di Firenze Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Data: **09/01/2023** Ora: **14:45:48** 

Numero Pratica: T212933/2023

Pag: 1 - Segue

# Catasto fabbricati

# Visura attuale per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 09/01/2023



# Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 09/01/2023

Dati identificativi: Comune di PELAGO (G420) (FI)

Foglio 22 Particella 177 Subalterno 2

Classamento:

Rendita: Euro 51.000,00

Categoria D/7<sup>a)</sup>

Indirizzo: VIA ARETINA n. 6 Piano S1 - T-1

Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 20/05/2019 Pratica n. FI0055419 in atti

dal 20/05/2019 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 14873.1/2019)

**Annotazioni:** CLASSAMENTO E RENDITA COME DA DECRETO N. 210 DELLA CTP DI FIRENZE SEZ. 02, DEL 17/04/2019,NON RECLAMATO, EMESSO SUL RICORSO ID. T8B 1028749 NOTIFICATO IL 19/07/2017

## > Dati identificativi

Comune di **PELAGO (G420) (FI)**Foglio **22** Particella **177** Subalterno **2** 

Particelle corrispondenti al catasto terreni Comune di PELAGO (G420 ) (FI)

Foglio 22 Particella 177

VARIAZIONE del 02/05/2016 Pratica n. Fl0060533 in atti dal 02/05/2016 DIVISIONE-DEMOLIZIONE PARZIALE-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 18022.1/2016)

#### > Indirizzo

VIA ARETINA n. 6 Piano S1 - T-1

VARIAZIONE del 02/05/2016 Pratica n. FI0060533 in atti dal 02/05/2016 DIVISIONE-DEMOLIZIONE PARZIALE-DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 18022.1/2016)



Direzione Provinciale di Firenze Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Data: **09/01/2023** Ora: **14:45:48** 

Numero Pratica: T212933/2023

Pag: 2 - Fine

## > Dati di classamento

Rendita: Euro 51.000,00

Categoria D/7<sup>a)</sup>

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 20/05/2019 Pratica n. Fl0055419 in atti dal 20/05/2019 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 14873.1/2019) **Annotazioni:** CLASSAMENTO E RENDITA COME DA

DECRETO N. 210 DELLA CTP DI FIRENZE SEZ. 02, DEL 17/04/2019,NON RECLAMATO, EMESSO SUL RICORSO ID. T8B 1028749 NOTIFICATO IL

19/07/2017

# > Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1

> 1. ANCONA REAL ESTATE S.R.L. (CF 02296240514)

Sede in AREZZO (AR)

Diritto di: Proprieta' per 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 30/12/2020 Pubblico ufficiale CUOMO MADDALENA Sede BIBBIENA (AR) Repertorio n. 277-COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 2068.1/2021 Reparto PI di FIRENZE in atti dal 26/01/2021

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90





























